



IN QUESTO NUMERO

- D.L. Enti Locali: Approvato il D.L. Enti Territoriali concernente "Misure urgenti per gli enti territoriali".
- Autorità Anticorruzione: Obblighi informativi e controlli a campione - comunicato del Presidente del 4 giugno 2015.
- Agenzia delle entrate: Contenzioso tributario imposte locali e ravvedimento operoso. Chiarimenti - Circolare n. 23/E del 9 giugno 2015.
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Durc on-line - Primi chiarimenti - Circolare n. 19/2015 del 8 giugno 2015 .
- Ministero della giustizia: aggiornamento degli albi dei Giudici Popolari per le Corti d'Assise e le Corti d'Assise d'Appello.
- ARAN: ultimi orientamenti applicativi in materia di ferie e malattia, progressioni orizzontali, servizi elettorali.

D.L. Enti Locali: Approvato il D.L. Enti Territoriali concernente "Misure urgenti per gli enti territoriali".

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta di giovedì 11 giugno, ha approvato un decreto legge recante misure urgenti in materia di enti territoriali.

Nello specifico il testo prevede:

➤ Patto di stabilità interno:

sono previste norme che allentano i vincoli consentendo a Comuni, Province e Città metropolitane margini maggiori per investimenti volti alla cura del territorio e all'erogazione dei servizi. In particolare, vengono rideterminati gli obiettivi del patto di stabilità interno dei Comuni per gli anni 2015-2018 concedendo agli enti un maggiore contributo di 100 milioni di euro (in termini di spazi finanziari) l'anno così suddiviso: 10 milioni per eventi calamitosi e messa in sicurezza del territorio; 40 milioni per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e per interventi di bonifica dei siti contaminati dall'amianto; 30 milioni per l'esercizio della funzione di ente capofila nel caso di gestione associata di alcune funzioni; 20 milioni per le spese per sentenze passate in giudicato a seguito di contenziosi connessi a cedimenti strutturali e procedure di esproprio.

A favore dei Comuni viene previsto un ammorbidimento delle sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno nel 2014. La sanzione,

rappresentata dalla riduzione delle risorse spettanti dal Fondo di solidarietà, si applica in misura pari al 20% dello sfioramento, anziché pari al 100%. Analogamente, per le Province e le Città metropolitane le risorse che vengono erogate dal fondo sperimentale di riequilibrio vengono ridotte del 20% anziché del 100% dello sfioramento con il limite massimo previsto del 3% delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo.

➤ Pagamento debiti commerciali:

per l'anno 2015 sono incrementate di 2 miliardi di euro le risorse destinate alle Regioni e alle Province autonome per far fronte al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2014. L'importo di 2 miliardi è ulteriormente incrementato dalle eventuali risorse disponibili e non utilizzate per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio Sanitario nazionale. Per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili dei Comuni maturati al 31 dicembre 2014, vengono concessi ulteriori 850 milioni.

➤ Fondo compensazione IMU e TASI:

per il 2015 è attribuito ai Comuni un contributo di 530 milioni di euro. Con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze da adottare entro il 10 luglio 2015, viene stabilita, secondo una metodologia adottata dalla Conferenza Stato-Città e Autonomie

Locali, la quota di contributo spettante a ciascun ente tenendo conto dei gettiti dell'IMU e della TASI del 2014.

- Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR) e Carta d'identità elettronica:

si tratta di misure finalizzate all'ampliamento dell'ANPR attraverso l'informatizzazione dei registri di stato civile e delle liste di leva. Sono previste altresì disposizioni che consentono il superamento del documento digitale unificato attraverso la definitiva implementazione della nuova carta di identità elettronica.

- Misure per l'accelerazione della ricostruzione in Abruzzo:

disposizioni per favorire l'accelerazione e la trasparenza degli interventi di ricostruzione degli immobili privati nei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 2009. Sono comprese ulteriori misure per assicurare la ricostruzione di edifici pubblici, compresi quelli di interesse storico, artistico e archeologico.

- Zone Franche Urbane dell'Emilia Romagna:

nei territorio dell'Emilia Romagna colpiti dall'alluvione del 17 gennaio 2014 e nei Comuni colpiti dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012 viene istituita la zona franca che beneficia di consistenti agevolazioni fiscali. Possono beneficiare di tali agevolazioni le imprese localizzate all'interno della

zona franca che rientrano nella definizione di 'microimprese' e hanno avuto un reddito lordo 2014 inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti non superiore a 5 unità. Le agevolazioni per questi soggetti consistono nell'esenzione dalle imposte sui redditi (fino a 100.000 euro di reddito) e dall'IRAP (fino a 300.000 euro) delle attività prodotte nelle ZFU e dall'IMU per gli immobili siti nella zona franca. Le agevolazioni sono concesse per i periodi di imposta 2015 e 2016.

- Sisma Lombardia:

vengono stanziati 205 milioni di euro a favore delle popolazione della Lombardia colpite dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012. La somma viene erogata dal Presidente della Regione nella forma di contributi in conto capitale da destinare alla ricostruzione degli immobili, alle imprese che abbiano subito danni a scorte e beni strumentali, alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate al fine di garantire la continuità produttiva.

- Clausola di salvaguardia:

nel decreto viene introdotta una norma che evita nel 2015 l'aumento dell'accisa sulla benzina previsto dalla legge di stabilità in caso di mancata autorizzazione da parte della Ue del meccanismo del reverse charge dell'Iva nel settore della grande distribuzione.

Ulteriori informazioni su www.governo.it

Autorità Anticorruzione: Obblighi informativi e controlli a campione - comunicato del Presidente del 4 giugno 2015.

Il decreto legge 133/2014 (c.d. "Sblocca Italia") contiene una serie di nuove deroghe al Codice dei contratti pubblici con l'obiettivo di attivare i cantieri per la realizzazione di opere le cui risorse finanziarie sono già disponibili, introducendo alcune misure di semplificazione burocratica per la realizzazione di determinati interventi in materia di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica e di messa in sicurezza degli edifici scolastici e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica.

L'art. 9 prevede, infatti, la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata per l'affidamento di interventi di importo fino alla soglia comunitaria considerati dalla stazione appaltante di "estrema urgenza" e relativi alla messa in sicurezza degli edifici scolastici e dell'AFAM, alla mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici, all'adeguamento alla normativa antisismica, alla tutela ambientale e del patrimonio culturale.

Per l'affidamento di tali interventi sono introdotte disposizioni di carattere semplificativo e acceleratorio per la pubblicazione dei bandi (pubblicazione sul solo sito della stazione appaltante), per la ricezione delle offerte (termini dimezzati rispetto a quelli di legge) e per i tempi

per la stipula del contratto (inapplicabilità dei termini di cui all'art. 11, commi 10 e 10-ter del Codice dei contratti pubblici).

La norma consente, inoltre, per lavori relativi alla messa in sicurezza degli edifici scolastici e dell'AFAM di importo fino a 200.000 euro, l'affidamento «diretto» da parte del responsabile del procedimento, con procedura riconducibile all'affidamento in economia, con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici.

Il decreto prevede, inoltre, la possibilità per l'Autorità Nazionale Anticorruzione di disporre controlli a campione sui contratti in questione, sulla base di quanto al riguardo comunicato dalle stazioni appaltanti, assoggettate, anche per questi appalti, agli obblighi informativi di cui all'art. 7, comma 8 del Codice e di cui all'art. 37 del decreto legislativo 33/2013.

Al fine di segnalare all'Autorità il ricorso alle procedure accelerate e semplificate di cui sopra, nonché per consentire il controllo a campione sugli interventi in argomento, l'Autorità ha disposto, con Comunicato del Presidente del 5 febbraio 2015, che i responsabili del procedimento delle stazioni appaltanti, qualora ricorrano alle procedure accelerate e semplificate di cui sopra, debbano richiamare, in sede di acquisizione del CIG, la riconducibilità degli interventi all'art. 9 del d.l. 133/2014 mediante l'inserimento di tale indicazione nelle

schede già in uso per la trasmissione dei dati, appositamente aggiornate dall'Autorità.

Successivamente l'Autorità, in data 21 maggio 2015, ha stipulato un Protocollo di intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con la Struttura di Missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avente ad oggetto forme di collaborazione per lo svolgimento, da parte dell'Autorità, di attività di vigilanza collaborativa sui procedimenti segnalati dagli enti sottoscrittori in quanto ritenuti di elevato importo o di particolare complessità, nonché di controlli a campione sugli interventi da realizzare con estrema urgenza (art. 9 del decreto legge 133/2014) secondo le modalità definite dal Comunicato del Presidente del 5 febbraio 2015 e effettuarsi successivamente all'invio delle relative comunicazioni da parte dei Commissari di Governo per il dissesto idrogeologico.

A seguito dell'entrata in vigore della normativa in questione, l'Autorità, nell'estrarre dalla propria Banca Dati le informazioni trasmesse dalle stazioni appaltanti secondo le modalità riportate nel richiamato Comunicato del Presidente, ha rilevato che sono stati attivati n. 194 appalti con le procedure previste per i contratti di "estrema urgenza". Nei prossimi giorni verranno stabiliti i criteri per l'individuazione del campione

rappresentativo su cui effettuare la vigilanza prevista dall'art. 9 della legge più volte citata.

Le informazioni acquisite mostrano che circa il 60 % degli appalti riguardano prevalentemente "lavori di restauro, lavori di difesa dalle piene, lavori di protezione delle sponde, lavori di riparazione, lavori di ristrutturazione, lavori stradali, e lavori di demolizione" così come indicato dalle rispettive CPV (common procurement vocabulary).

Complessivamente i 194 appalti riguardano un ammontare a base d'asta pari a 53.643.590 € con un importo minimo pari a 2.379 €, massimo pari a 4.647.581 € e medio pari a 276.513.

Vi è tuttavia da evidenziare che l'Autorità, nell'esaminare i dati trasmessi, ha rilevato molteplici difformità tra le informazioni comunicate dalle stazioni appaltanti e quanto disposto con il comunicato citato. Infatti, su complessivi 539 appalti segnalati dalle amministrazioni, ben 245, riguardando acquisti di beni e servizi, sono stati erroneamente segnalati tra gli interventi di "estrema urgenza" cui fa riferimento il d.l. 133/2014 per l'affidamento di talune specifiche tipologie di lavori. Inoltre, 100 lavori sono stati espunti in quanto dalla lettura dell'oggetto non sembrano che gli stessi rientrino tra quelli di cui all'art. 9 del dl 133/2014.

Si richiamano, pertanto, tutte le stazioni appaltanti a porre particolare

attenzione alla fase di trasmissione delle informazioni, in considerazione della fondamentale rilevanza della banca dati ai fini del corretto svolgimento da parte dell'Autorità sia dell'attività di vigilanza sia dell'attività di vigilanza collaborativa preventiva.

Si rammenta, inoltre, che i soggetti tenuti all'invio dei dati all'Autorità, nel caso omettano, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti sono sottoposti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 8, lettera b) del Codice dei contratti pubblici, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino ad euro 25.822, elevata fino ad euro 51.545 nell'ipotesi di invio di dati non veritieri.

http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6159

Agenzia delle entrate: Contenzioso tributario imposte locali e ravvedimento operoso. Chiarimenti - Circolare n. 23/E del 9 giugno 2015.

La legge di stabilità per il 2015 - articolo 1, comma 637, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - ha profondamente innovato la disciplina del ravvedimento operoso, contenuta nell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, determinando un radicale cambiamento dell'assetto originario dell'istituto.

In particolare, ai fini di una maggiore semplificazione del rapporto tra Fisco

e contribuenti, incentivando la "compliance fiscale" - volta a ridurre gli ambiti del contenzioso tributario, anche attraverso uno scambio sempre più agevole di informazioni - il ravvedimento operoso è stato rimodulato, attraverso un sostanziale ampliamento delle modalità e dei termini per la sua applicazione.

In primo luogo, sotto il profilo temporale, l'istituto - che prima delle modifiche era attivabile esclusivamente "entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione" - può, oggi, essere utilizzato dal contribuente, per regolarizzare le violazioni commesse in materia di tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, fino alla scadenza dei termini di accertamento. Ciò, a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza (comma 1-ter).

Con la Circolare n. 23/E del 9 giugno 2015, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle modifiche introdotte dalla legge di stabilità per il 2015 (articolo 1, comma 637).

Per quanto concerne i tributi locali è prevista la riduzione delle sanzioni a:

- un nono del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non é prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore;
- ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non é prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
- ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non é prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;
- ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, avviene dopo la constatazione della violazione.

<http://www.agenziaentrate.gov.it>

Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Durc on-line - Primi chiarimenti - Circolare n. 19/2015 del 8 giugno 2015 .

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 30 gennaio 2015 , il 1° luglio 2015 entra in vigore la nuova procedura semplificata di rilascio del DURC - Durc on-line.

In vista di tale scadenza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali fornisce i primi chiarimenti sulla nuova procedura.

Di seguito gli argomenti saliente:

- Soggetti abilitati alla verifica di regolarità contributiva.

la possibilità di effettuare la verifica da parte di un soggetto diverso dall'impresa - lavoratore autonomo o soggetto titolare del credito - è subordinata alla sussistenza di un apposito atto di delega che dovrà essere comunicato a cura del delegante agli Istituti e che sarà conservato a cura del soggetto delegato il quale effettuerà, comunque, la verifica di regolarità contributiva sotto la propria responsabilità.

- Verifica di regolarità contributiva:

I soggetti abilitati indicati all'art. 1 possono verificare in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS.

La verifica è effettuata nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi ai quali è richiesto il possesso del DURC ai sensi della vigente normativa e l'esito della stessa sostituisce ad ogni effetto il DURC già previsto:

- a) per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi i benefici e le sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti di cui all'art. 1, comma 553, della L. n. 266/2005;
- b) nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia;
- c) per il rilascio dell'attestazione SOA.

➤ **Requisiti di regolarità:**

Così come esplicitamente previsto dallo stesso art. 4 del D.L. n. 34/2014, la verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa - cioè tutti i soggetti tenuti all'iscrizione obbligatoria alla Gestione separata.

Con riguardo agli obblighi contributivi in questione, si specifica che la verifica della regolarità contributiva dell'impresa si riferisce agli adempimenti cui la stessa è tenuta avuto riguardo a tutte le tipologie di rapporti di lavoro subordinato ed autonomo, compresi quelli relativi ai soggetti tenuti all'iscrizione

obbligatoria alla Gestione separata.

➤ **Assenza di regolarità:**

Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale l'INPS, l'INAIL e le Casse edili trasmettono tramite PEC, all'interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi dell'art. 1 della L. n. 12/1979 l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo.

L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito alla regolarizzazione. Tuttavia gli Istituti non potranno dichiarare l'irregolarità qualora la regolarizzazione avvenga comunque prima della definizione dell'esito della verifica che altrimenti attesterebbe una situazione - il mancato versamento di somme dovute - non corrispondente alla realtà.

Conseguentemente, il rilascio del DURC terrà conto dell'intervenuta regolarizzazione che in ogni caso dovrà avvenire prima del trentesimo giorno dalla data della prima richiesta.

Il testo integrale della circolare è reperibile su:

<http://www.lavoro.gov.it/Pages/default.aspx?Content=2>

Ministero della giustizia:
aggiornamento degli albi dei Giudici
Popolari per le Corti d'Assise e le Corti
d'Assise d'Appello.

Nel 2015 (anno dispari) si deve procedere all'aggiornamento degli albi dei Giudici Popolari per le Corti d'Assise e le Corti d'Assise d'Appello, come previsto dell'art. 21 della Legge 10 aprile 1951 n. 287. Una volta formati gli elenchi integrativi, questi saranno trasmessi al Presidente del Tribunale competente per territorio.

I requisiti stabiliti dalla legge per essere iscritti nei suddetti albi sono i seguenti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) licenza di scuola media di primo grado per le Corti d'Appello e di scuola media di secondo grado per le Corti d'Assise d'Appello.

Non possono assumere l'Ufficio di Giudice Popolare:

- a) i magistrati e, in generale i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed in qualsiasi organi di polizia, anche se non dipendente dallo Stato in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i

religiosi di ogni ordine e congregazione.

Il ministero della giustizia, Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati, rende disponibile un sistema informatico (GPop) per la gestione dei Giudici popolari di Corte d'Assise e Corte d'Assise d'appello secondo quanto previsto dalla legge n. 287 del 1951 e successive modifiche.

Al fine di aggiornare gli Albi dei Giudici popolari per le Corti d'Assise è necessario che i Comuni forniscano ai Tribunali competenti per territorio gli elenchi aggiornati dei cittadini idonei all'esercizio delle funzioni di giudice popolare nelle Corti d'Assise e Corti d'Assise d'appello. Tali elenchi devono essere forniti in formato file con contenuto sequenziale appositamente strutturato per permetterne la verifica e l'elaborazione automatizzata. Il file deve essere uno unico per i due albi e deve essere verificato prima di essere consegnato.

Per facilitare le operazioni di verifica da parte dei Comuni è stato predisposto il software "Giudici Popolari - Utility di verifica file formato.sgp".

Il Tribunale competente per territorio indicherà ai singoli Comuni l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) al quale inviare il file.

Ulteriori informazioni su:

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_7_4.wp

ARAN: ultimi orientamenti applicativi in materia di ferie e malattia, progressioni orizzontali, servizi elettorali.

➤ ferie e malattia:

"Un dipendente chiede di fruire di un giorno di ferie in data 10 aprile. Il giorno 9 si assenta per malattia, presentando un certificato medico con una prognosi di due giorni (i giorni 9 e 10). In questa ipotesi, la domanda di ferie deve considerarsi implicitamente annullata oppure il giorno di ferie deve essere computato ugualmente?"

L'avviso della scrivente Agenzia è nel senso che l'insorgere della malattia prima del godimento di un giorno di ferie, regolarmente richiesto ed autorizzato dal datore di lavoro pubblico, prevale comunque sull'altra tipologia di assenza.

Per effetto della malattia, quindi, a partire dal giorno indicato sul certificato medico e per la durata ivi indicata, il lavoratore si deve considerare solo in malattia.

L'imputazione della assenza a malattia determina, conseguentemente, la mancata fruizione del giorno di ferie, che potrà essere goduto successivamente, sempre previa formulazione di una nuova richiesta all'ente".

➤ progressioni orizzontali:

"Nel fondo delle progressioni orizzontali di un ente, secondo la disciplina dell'art.17, comma 2, lett. b),

del CCNL dell'1.4.1999, nell'anno di riferimento, deve essere computata anche la spesa relativa a tale istituto concernente il personale comandato presso altri enti? Ove così fosse, poiché l'ente di appartenenza anticipa la spesa del personale comandato che comunque viene successivamente rimborsata dall'ente utilizzatore, l'importo della stessa corrispondente al valore della progressione economica in godimento del suddetto personale comandato potrebbe essere considerata come economia, come tale utile per l'incremento delle risorse variabili dell'anno successivo a quello del relativo accertamento?

Relativamente alle particolari problematiche prospettate, si ritiene utile precisare quanto segue:

a) il fondo dell'art.17, comma 2, lett. b), del CCNL dell' 1.4.1999 è finalizzato al finanziamento della progressione economica orizzontale di tutto il personale dipendente di ciascun ente, ivi compreso quello che sia stato temporaneamente comandato presso altri enti o amministrazioni;

b) nella vigente disciplina contrattuale, non esistono attualmente disposizioni che consentono di implementare le risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa con le somme rimborsate all'ente da parte delle amministrazioni in relazione al personale comandato, per la parte destinata al finanziamento della progressione economica orizzontale e della indennità di comparto in godimento del suddetto personale. A tal fine si ritiene utile ricordare che le fonti di finanziamento dei vari istituti

del trattamento economico accessorio del personale, attualmente, sono solo quelle espressamente previste dall'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999 e successive modificazioni ed integrazioni".

➤ servizi elettorali:

"Nel caso di attività svolte in occasione di consultazioni elettorali, con svolgimento delle stesse nella giornata della domenica, anche nella fascia oraria notturna dalle ore 22 e ad esaurimento delle operazioni di scrutinio, e quindi con prosecuzione anche nelle prime ore del lunedì successivo, è possibile considerare l'attività lavorativa svolta dopo la mezzanotte della domenica comunque come prosecuzione dell'attività resa in giorno di riposo settimanale, con applicazione del trattamento giuridico ed economico previsto per questa fattispecie dalla disciplina contrattuale?"

Relativamente alla problematica esposta, si ritiene utile precisare quanto segue:

a) ogni giorno del calendario (lavorativo o festivo) inizia alle 0,01 e termina alle 24, anche se l'attività lavorativa può avere una sua continuità;

b) nel caso in esame, dalle ore 0,01 si è nella giornata del lunedì e non più della domenica;

c) pertanto, nell'ipotesi del dipendente che, ad esempio, presti attività lavorativa dalle ore 0,01 alle ore 06,00 del lunedì si applica la disciplina dell'art. 38, comma 5, secondo alinea, del CCNL del 14.9.2000. Infatti, si tratta di lavoro straordinario notturno prestato in giornata lavorativa. Pertanto, al

suddetto dipendente, per le sei ore di lavoro rese, sarà erogato il compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione del 30%, stabilita dalla citata clausola contrattuale per il lavoro straordinario notturno (che è quello intercorrente dalle ore 22 di un giorno alle ore 6,00 di quello successivo)".